



Legislazione Cantone Ticino

L'esercizio di tutte le attività e di tutti i metodi compresi nel Profilo Professionale della Terapia Complementare nel articolo 1.22 è soggetta ad autorizzazione nel Canton Ticino. L'autorizzazione è concessa solo ai titolari di un Certificato Settoriale OmL TC o ai Terapisti Complementari con diploma federale.

Secondo la legge sulla promozione della salute del cantone Ticino un'attività sanitaria relativa a pazienti umani o animali è sottoposta ad autorizzazione.

Attività professionale con diploma federale

I terapisti complementari con diploma federale sono autorizzati a esercitare la loro attività professionale sotto la propria responsabilità. L'ufficio di sanità rilascia "l'autorizzazione cantonale al libero esercizio".

Art. 54 della Legge sanitaria LSan

I terapisti complementari autorizzati dal Cantone prima dell'entrata in vigore della modifica del 1° settembre 2018 ⁽¹⁾ e attivi nei settori di competenza del Terapista Complementare con diploma federale possono continuare a svolgere la loro attività nel rispetto delle disposizioni previgenti se avevano segnalato al Consiglio di Stato l'esercizio del rispettivo metodo.

Art. 102d cpv. 3, Disposizioni transitorie della Legge sanitaria LSan

I terapisti complementari che hanno ottenuto dal Cantone Ticino un'autorizzazione al libero esercizio dopo il 1° settembre 2018, non possono offrire prestazioni rientranti nel campo di competenza del Terapista Complementare con Diploma federale.

Art. 63.b, h) della Legge sanitaria LSan

A coloro che hanno sostenuto con successo, prima del 1° settembre 2018, l'esame cantonale per l'ottenimento dell'autorizzazione di esercizio quale terapista complementare di cui all'art. 63a della legge e a coloro che il 1° settembre 2018 erano validamente iscritti a un percorso formativo «Tronc Comun» riconosciuto dall'Organizzazione del Mondo del Lavoro Terapia Complementare (OmL TC) si applica il diritto previgente la modifica dell'11 dicembre 2017 della legge.

Art. 7a, Disposizione transitoria del Regolamento ROSan

Pratica professionale sotto supervisione dopo il ricevimento del Certificato Settoriale

A partire dal 1° aprile 2023, per i titolari del Certificato Settoriale OmL TC sono entrate in vigore nuove norme relative al periodo di pratica professionale sotto supervisione fino all'esame professionale superiore (EPS).

La pratica professionale sotto supervisione tra il Certificato Settoriale e l'EPS non deve più essere svolta alle dipendenze, ma può essere svolta sotto la propria responsabilità professionale. È richiesto solo un'autorizzazione formale. L'autorizzazione alla pratica professionale sotto supervisione viene concessa per cinque anni e potrà essere rinnovata fino a un massimo di sette anni.

Art. 58b della Legge sanitaria LSan

Art. 6 cpv. 2 del Regolamento ROSan

Autorizzazione formale

L'autorizzazione è concessa alle persone che sono titolari di un Certificato Settoriale OmL TC, sono degne di fiducia e possiedono i requisiti psichici e fisici necessari all'esercizio della professione.

Art 56 cpv. 1, ad esclusione della lett. d, e cpv. 2 della Legge sanitaria LSan

Terapisti Complementari, che al momento dell'entrata in vigore dell'art. 58b svolgono il periodo di pratica professionale sotto supervisione a titolo dipendente possono continuare la propria attività professionale ma devono richiedere l'autorizzazione entro sei mesi.

Art. 102i, Disposizione transitoria della Legge sanitaria LSan

Svolgimento del tirocinio durante la formazione o delle ore cliente per la Procedura di Equivalenza Certificato Settoriale

Il lavoro con i clienti svolto nell'ambito di un tirocinio durante una formazione di Terapia Complementare accreditata o per l'adempimento delle 250 ore di lavoro con i clienti per la Procedura di Equivalenza Certificato Settoriale possono essere svolti alle dipendenze di una struttura, di un servizio sanitari autorizzati o presso un professionista autorizzato al libero esercizio.

Art.6 cpv. 1 del Regolamento ROSan

Gli istituti di formazione devono chiarire con i loro studenti come questo requisito possa essere soddisfatto nel contesto del tirocinio di una formazione di Terapia Complementare, visto che i trattamenti richiesti devono essere eseguiti sotto mentorato, ma soprattutto con i propri clienti. I terapisti che intendono conseguire il Certificato Settoriale e non hanno ancora completato 250 ore di lavoro con i clienti sono tenuti a fornire i loro trattamenti sotto sorveglianza. Ciò significa che una persona con la qualifica richiesta dal Cantone deve essere sempre presente e disponibile durante i trattamenti.

Assoggettamento all'IVA

Chi lavora come Terapista Complementare nel Cantone Ticino ed è in possesso di un'autorizzazione cantonale al libero esercizio, non è soggetto all'IVA.

In caso di domande in merito all'attività e all'obbligo di autorizzazione vogliate rivolgervi a:

Ufficio di sanità
Via Orico
6500 Bellinzona
dss-us@ti.ch
Tel. 091 814 30 45

In caso di domande in merito all'assoggettamento all'IVA vogliate rivolgervi a:

Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV
Hauptabteilung Mehrwertsteuer
Schwarztorstrasse 50
3003 Bern
<https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/mehrwertsteuer/kontakt/mehrwertsteuer.html>

La Legge sulla promozione della salute del Cantone Ticino e il relativo Regolamento sono disponibili sotto

LSan – Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989, versione del 15.6.2023

<https://www.lexfind.ch/tolv/230621/it>

ROSan – Regolamento concernente l'esercizio di un'attività sanitaria da parte degli operatori sanitari

del 11 luglio 2018, versione del 01.04.2023

<https://www.lexfind.ch/tolv/229738/it>

Una panoramica di tutte le leggi sanitarie cantonali è pubblicata sul sito <http://www.lexfind.ch> alla rubrica «Sanità» o sotto il rispettivo cantone.

(1) Il passo delle disposizioni transitorie dell'art. 102d cpv. 3 deve essere letto come segue:
I terapeuti complementari autorizzati conformemente all'art. 63 segg. previgenti all'entrata in vigore (l'1.09.2018) della modifica (approvata dal Gran Consiglio in data) 11 dicembre 2017 e attivi nei settori di competenza del «naturopata con diploma federale», del «terapista complementare con diploma federale» e dell'arteterapeuta possono continuare a svolgere la loro attività nel rispetto delle disposizioni previgenti se avevano segnalato al Consiglio di Stato tali attività.